

La Cassazione a ss.uu., con sentenza n. 14617 del 17/6/2010, ha affermato: *“Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto, a suo avviso, che il conflitto di interessi ex art. 37 Codice di deontologia Forense non può essere potenziale, ma deve essere concreto e adeguatamente riscontrato e provato. Il motivo è infondato sulla base del principio già affermato da queste sezioni unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui <<nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale)*

è rimessa alla valutazione

dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza>> (Cass., S.U. n. 20024 del 2004).”La ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio Nazionale Forense nella fattispecie concreta è ragionevole ed il ricorrente non ne può pretendere un'ennesima valutazione che sarebbe fondata sulla sola circostanza di essere favorevole a chi la propone: in particolare il Consiglio Nazionale Forense ha accertato, e adeguatamente motivato, l'esistenza di un concreto e effettivo conflitto fra le parti assistite dall'incolpato, riconoscendo le stesse come soggetti portatori di interessi contrastanti”.